

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5910 del 06/11/2017
Oggetto	FC16A0005_SOCIETA AGRICOLA PIOVACARI PARIDE E FIGLI SS_DETERMINA DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6124 del 06/11/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

DATO ATTO che con domanda PG/2016/0136983 del 01/03/2016, il legale rappresentante della Società Agricola Piovacari Paride e figli s.s., c.f. 01780110407, con sede legale a Forlì (FC), via XIII Novembre 31/A, ha richiesto il rilascio di concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa precedentemente denunciato ad uso domestico (cod. FC16A0005);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 26 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Forlì-Cesena (FC) loc. Malmissole, via Manumissio 2/B, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 48, mapp. n. 353 (ex 12); coordinate UTM*32 x:744996; y:905737;
- portata massima di esercizio pari a 4,00 l/s e portata media pari a 3,00 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 1500,00 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo per complessivi Ha 23.78.54;
- irrigazione da effettuarsi nei mesi ricompresi tra novembre e marzo, periodo in cui l’utente dichiara di non fruire dell’approvvigionamento idrico da parte del Canale Emiliano Romagnolo;

DATO ATTO che:

- date le caratteristiche e l’uso sopra descritti, la derivazione è assoggettata al procedimento di concessione con procedura semplificata di cui all’art.36 R.R. n.41/2001;

- in base all’istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- il canone per l’anno 2017 è quantificato nella misura di euro 12,00 ;
- essendo l’importo del canone pari all’importo minimo iscrivibile a ruolo, gli stessi non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, per un importo totale pari ad euro 60,00;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente (canale Emiliano Romagnolo) ma che, per il periodo da novembre a marzo, l’utente dichiara di non essere servito per l’approvvigionamento necessario;

PRESO ATTO del parere dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (PGFC/2016/0007150 del 12/05/2016) secondo cui:

- il prelievo risulta localizzato in una zona in cui è sconsigliato l’emungimento da pozzi aventi le caratteristiche in oggetto, mentre è raccomandato il soddisfacimento del fabbisogno idrico mediante il reperimento di fonti alternative quali acque superficiali, risparmio, riuso, riciclo della risorsa nei processi produttivi.

- Occorre pertanto che sia verificata la possibilità del ricorso alle soluzioni alternative sopra specificate.
- Ciò premesso il prelievo potrebbe risultare ammissibile subordinatamente alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a condizione che nel corso del presente procedimento in capo a Codesto Ufficio Istruttore venga accertata la impossibilità del ricorso alle soluzioni alternative sopra specificate;
 - con prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misurazione dei volumi estratti a cadenza almeno annuale.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 26/02/2016, la somma pari a euro 98,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 19/10/2017, la somma pari a euro 60,00, relativa ai canoni dovuti per tutta la durata della concessione;
- ha versato in data 19/10/2017, la somma pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Piovacari Paride e figli s.s., C.F./P.IVA 01780110407, con sede legale a Forlì (FC), via XIII Novembre 31/A, la concessione con procedura semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 26 dal piano di campagna;

- ubicazione del prelievo: Comune di Forlì, loc. Malmissole, via Manumissio 2/B, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.48, mapp. n.353 (ex12); coordinate UTM*32 x:744996; y:905737;
 - portata massima di esercizio pari a 4,00 l/s e portata media pari a 3,00 l/s;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 1500,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - irrigazione da effettuarsi nei mesi ricompresi tra novembre e marzo;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2021**;
 3. di stabilire che il canone di concessione per l’anno 2017 è pari ad euro 12,00;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
 5. di dare atto che:
 - sono stati versati i canoni dal 2017 alla scadenza della concessione, per un totale di euro 60,00;
 - è stata corrisposta la somma di euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale;
 - i canoni annuali saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all’indice dei prezzi al consumo, accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 6. di dare inoltre atto che:
 - l’importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l’importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l’importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

- l'importo versato per i canoni dovuti per l'intera durata della concessione è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
7. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
 8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
 11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
 13. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
 14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e

al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144,
r.d. 1775/1933.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione semplificata rilasciata alla Società Agricola Piovacari Paride e figli s.s., con sede legale in Forlì (FC) via XIII Novembre 31/A C.F./PIVA 01780110407, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa precedentemente denunciato ad uso domestico (domanda di concessione PG/2016/0136983 del 01/03/2016, cod. Sisteb FC16A0005).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 26,00 con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 160, dotato di avampozzo del Ø di 100 cm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,5 CV (~1,84 kW).
2. L'opera di presa è sita in Comune di Forlì (FC) loc. Malmissole, via Manumissio 2/B, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 48, mappale n. 353 (ex12); coordinate UTM*32: X = 744996; Y = 905737.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per colture di pesco, vite, kiwi, susino, pero, kaki, albicocco e melo per complessivi Ha 23.78.54.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 1500,00 mc.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nei mesi ricompresi tra novembre e marzo, periodo in cui l'utente dichiara non esserci l'approvvigionamento da parte del Canale Emiliano Romagnolo.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod.0610ER-DQ2-PACS.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni/limitazioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2021**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2021**.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al

termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante di _____

c.f. _____, presa visione in data
__/__/____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli
obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.